

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2017, n. 3

Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia.

(GU n.52 del 30-12-2017)

Capo I

Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/I-II del 16 giugno 2017)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazione dell'art. 3 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Nella lettera p) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «la superficie lorda (SUL)» sono sostituite dalle seguenti: «la superficie utile lorda (SUL) e la superficie utile netta (SUN)».

Art. 2

Integrazioni dell'art. 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Nel numero 2) della lettera b) del comma 8 dell'art. 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «demolizione e ricostruzione» sono inserite le seguenti: «del 50 per cento dell'altezza delle murature perimetrali di edifici inclusi negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, specificatamente assoggettati alla categoria di intervento della ristrutturazione edilizia».

2. Nel numero 3) della lettera b) del comma 8 dell'art. 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «opere pubbliche» sono inserite le seguenti: «di comuni e comunita'».

3. Dopo la lettera b) del comma 8 dell'art. 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserita la seguente:

"b-bis) quando non e' richiesta l'autorizzazione paesaggistica, esprimere parere obbligatorio e vincolante sulla qualita' architettonica nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione su sedime completamente diverso da quello originario.».

Art. 3
Modificazione dell'art. 11 della legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' sostituita dalla seguente:

«b) la domanda di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica, la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) o la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), nonche' la documentazione progettuale necessaria, sono presentate in formato digitale, nel rispetto dei requisiti e con le modalita' definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale previsto dall'art. 74, se il comune o la comunita' sono dotati degli strumenti informatici necessari per garantire lo scambio di comunicazioni con i cittadini e la gestione delle pratiche e dell'attivita' istruttoria in materia edilizia e di tutela del paesaggio in modo esclusivamente telematico.».

Art. 4
Modificazioni dell'art. 18 della legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. Nel comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «valorizzano la limitazione» sono sostituite dalle seguenti: «perseguono l'obiettivo della limitazione».

2. Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «in ragione della pluralita' delle funzioni presenti» sono sostituite dalle seguenti: «favorendo la compresenza delle funzioni».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«1-bis. Per i fini di cui all'art. 1, quando nel procedimento di adozione del PRG o di una variante e' prevista l'individuazione di nuove aree destinate all'insediamento, il comune valuta:

a) i livelli di densita' territoriale e fondiaria attuali e previsti dai piani;

b) la residua capacita' insediativa consentita dalle vigenti norme di zona;

c) attraverso la ricognizione delle aree dismesse, l'ulteriore capacita' insediativa derivante da processi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di densificazione urbana;

d) l'opportunita' di conservare o eliminare dai piani vigenti le previsioni di zone di espansione non ancora implementate.».

Art. 5
Integrazione dell'art. 23 della legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «anche attraverso l'analisi» e' inserita la seguente: «puntuale».

Art. 6
Integrazione dell'art. 24 della legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. Alla fine del comma 5 dell'art. 24 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «tenuto conto della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 18».

Art. 7
Integrazioni dell'art. 31 della legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. Nel comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «le aree commerciali» sono inserite le seguenti: «, le zone interportuali».

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 31 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «e nei casi disciplinati dal comma 3-bis».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 31 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«3-bis. La deliberazione della Giunta provinciale adottata ai sensi dell'art. 21, comma 4, lettera g), che aggiorna la carta di sintesi della pericolosità, e' adottata sentiti i comuni territorialmente interessati dall'aggiornamento.».

Art. 8
Modificazioni dell'art. 39 della legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 39 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserita la seguente:

«g-bis) le varianti relative al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune o dei propri enti strumentali;».

2. Nel comma 3 dell'art. 39 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «Se e' indetta la conferenza si applicano i termini indicati nell'art. 37, commi 5 e 6, e nell'art. 38.» sono sostituite dalle seguenti: «Se e' indetta la conferenza si applicano i termini indicati nell'art. 37, commi 5, 6, 7, 8 e 9, e nell'art. 38.».

Art. 9
Integrazione dell'art. 44 della legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 1 dell'art. 44 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«1-bis. A seguito dell'avvenuta realizzazione di opere concernenti infrastrutture per la mobilità di potenziamento e di progetto, in attesa dell'adeguamento delle rappresentazioni grafiche, trovano applicazione le fasce di rispetto previste dal PRG per le infrastrutture per la mobilità esistenti.».

Art. 10
Integrazione dell'art. 45 della legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 5 dell'art. 45 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«5-bis. Quando l'efficacia di previsioni del PTC o del PRG cessa ai sensi del comma 3 si applica il comma 5.».

Art. 11
Modificazioni dell'art. 48 della legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. Nel comma 2 dell'art. 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «La variante al PRG determina

l'indennizzo per la reiterazione del vincolo ai sensi del comma 4, che il comune corrisponde al proprietario» sono sostituite dalle seguenti: «In questi casi il comune determina l'indennizzo per la reiterazione del vincolo da corrispondere al proprietario, ai sensi del comma 4».

2. Alla fine della lettera b) del comma 5 dell'art. 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «prima dell'imposizione del vincolo».

3. La lettera d) del comma 5 dell'art. 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' sostituita dalla seguente:

«d) se, in attesa dell'espropriazione o dell'approvazione dei piani attuativi d'iniziativa pubblica o mista pubblico-privata che prevedono l'apposizione di un vincolo preordinato all'espropriazione, sono realizzati gli interventi individuati dal regolamento ai sensi del comma 7.».

4. Alla fine del comma 7 dell'art. 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale individua le attivita' e gli interventi che possono essere realizzati nelle aree assoggettate a questi vincoli. Gli strumenti di pianificazione possono specificare le attivita' e gli interventi individuati dal regolamento ai sensi di questo comma.».

5. Nel comma 8 dell'art. 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «dai proprietari delle aree gravate da vincolo preordinato all'espropriazione,» sono inserite le seguenti: «se e' previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e».

Art. 12

Integrazione dell'art. 49 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Nel comma 2 dell'art. 49 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «quando e' previsto nell'ambito delle predette categorie di intervento» sono inserite le seguenti: «, nonche' la realizzazione, senza aumento del volume urbanistico esistente, delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per garantire l'accessibilita', l'adattabilita', e la visitabilita' degli edifici privati e pubblici».

Art. 13

Modificazione dell'art. 50 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Nella lettera a) del comma 4 dell'art. 50 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «pubblica o agevolata» sono soppresse.

Art. 14

Integrazione dell'art. 51 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Nel comma 4 dell'art. 51 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «previo parere della CPC» sono inserite le seguenti: «e previo deposito del piano presso gli uffici del comune per un periodo di venti giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni nel pubblico interesse».

Art. 15

Modificazioni dell'art. 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale per

il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «Non sono soggetti a decadenza i piani attuativi per specifiche finalita' riguardanti le aree produttive del settore secondario di livello provinciale.».

2. Il comma 2 dell'art. 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' sostituito dal seguente:

«2. Per i piani attuativi d'iniziativa privata, la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dai piani e l'assolvimento da parte del soggetto privato degli obblighi a suo carico derivanti dalla convenzione entro il termine previsto dal comma 1 consentono di realizzare, in tutto o in parte anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine, gli interventi edilizi previsti nel piano stesso, se essi sono conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, del regolamento edilizio comunale e della normativa urbanistica ed edilizia vigenti al momento del rilascio o della presentazione del titolo abilitativo edilizio; inoltre consentono di apportare eventuali varianti ordinarie e in corso d'opera ai medesimi interventi.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«2-bis. Per i piani attuativi d'iniziativa pubblica o mista pubblico-privata, la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli interventi d'interesse pubblico previsti dai piani attuativi d'iniziativa pubblica o mista pubblico-privata entro il termine previsto dal comma 1 consente di realizzare, in tutto o in parte anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine, gli interventi edilizi previsti nel piano stesso, se essi sono conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, del regolamento edilizio comunale e della normativa urbanistica ed edilizia vigenti al momento del rilascio o della presentazione del titolo abilitativo edilizio; inoltre consente di apportare eventuali varianti ordinarie e in corso d'opera ai medesimi interventi.».

4. Il comma 3 dell'art. 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' sostituito dal seguente:

«3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 2 e 2-bis, decorso il termine decennale di efficacia del piano attuativo le aree incluse nei piani attuativi sono utilizzabili nei limiti di una densita' edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato.».

5. Nel comma 4 dell'art. 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine previsto dal comma 1 il comune deve definire la nuova disciplina delle aree interessate» sono sostituite dalle seguenti: «Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine previsto dal comma 1 il comune deve definire la nuova disciplina delle aree interessate mediante l'approvazione di una variante al PRG o, se le opere previste dai commi 2 e 2-bis sono state realizzate in parte, mediante la predisposizione di un nuovo piano attuativo per il necessario assetto della parte rimasta inattuata».

Art. 16

Modificazione dell'art. 55 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Il comma 3 dell'art. 55 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' sostituito dal seguente:

«3. In fase di esecuzione del piano possono essere effettuate, senza richiedere una variante, modifiche del piano che non alterano in modo significativo l'impostazione tipologica degli edifici, non incidono sul dimensionamento dei singoli interventi edilizi e non diminuiscono la dotazione di aree per servizi pubblici e d'uso pubblico. Possono essere effettuate senza richiedere una variante, se

il piano attuativo lo prevede, anche le modifiche che non incidono sul dimensionamento globale degli insediamenti, quando non alterano in modo significativo l'impostazione tipologica degli edifici e quando non diminuiscono la dotazione di aree per servizi pubblici e d'uso pubblico.».

Art. 17

Modificazioni dell'art. 56 della legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 56 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «pubblica o agevolata» sono sostituite dalla seguente: «abitativa».

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 56 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserita la seguente:

«c-bis) ai fondi immobiliari previsti dall'art. 4-bis della legge provinciale n. 15 del 2005, per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo articolo;».

3. Nel comma 4 dell'art. 56 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «pubblica o agevolata» sono sostituite dalla seguente: «abitativa».

4. Nel comma 5 dell'art. 56 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «pubblica o agevolata» sono sostituite dalla seguente: «abitativa».

Art. 18

Modificazioni dell'art. 60 della legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 2 dell'art. 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«2-bis. Sono esonerati dall'obbligo di rispettare lo standard di parcheggio:

a) le opere d'infrastrutturazione a servizio delle reti tecnologiche;

b) i bivacchi e i rifugi alpini ed escursionistici, eccettuati quelli serviti da viabilita' aperta al pubblico;

c) gli edifici pertinenziali, costruzioni accessorie e i manufatti che, ai sensi dell'art. 112, commi 6 e 7, devono presentare carattere di reversibilita'.».

2. Nella lettera a) del comma 3 dell'art. 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «aree urbane consolidate» sono inserite le seguenti: «e aree residenziali sature,».

3. Nella lettera b) del comma 3 dell'art. 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «i casi in cui» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i casi in cui».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Per gli interventi previsti dai commi 2, 2-bis e dal comma 3, lettera a) limitatamente alle aree urbane consolidate, l'esonero dall'obbligo di rispettare lo standard di parcheggio non e' soggetto al pagamento della somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti.

3-ter. La superficie da considerare ai fini del calcolo della dotazione di parcheggi e' la superficie utile netta, come definita dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.».

5. Nel comma 4 dell'art. 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «e' definita dal titolo edilizio» sono sostituite dalle seguenti: «e' definita con l'accertamento della conformita' urbanistica».

6. Dopo il comma 4 dell'art. 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. La dotazione dei parcheggi necessaria per la realizzazione di nuovi impianti di arroccamento a servizio di piste da sci o per la sostituzione degli impianti di arroccamento esistenti e' determinata sulla base di uno specifico studio, secondo quanto previsto dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

4-ter. Anche in deroga a quanto previsto da quest'articolo, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, il consiglio comunale puo' decidere di non applicare, per intero o parzialmente, la disciplina prevista dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale ai sensi del comma 3, lettera b), in caso di interventi che assumono particolare rilevanza per la comunita' locale per le finalita' d'interesse collettivo perseguite.

4-quater. Il consiglio comunale puo' autorizzare motivatamente la riduzione degli spazi di parcheggio esistenti e disporre il diverso utilizzo per interventi che per la loro realizzazione richiedono l'utilizzazione, in tutto o in parte, di questi spazi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) gli interventi siano finalizzati ad assicurare una migliore funzionalita' degli edifici esistenti;

b) sia previsto il pagamento al Comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti, da determinare con i criteri e le modalita' stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

4-quinquies. Per assicurare coerenza e integrazione con i sistemi di gestione del traffico e della sosta e attuando il criterio della mobilita' sostenibile, nel caso di strutture ricettive e di esercizi di vendita esistenti localizzati in aree soggette a piani di limitazione del traffico dei veicoli o comunque a piani di mobilita' alternativa, il comune puo' riconoscere l'esenzione totale o parziale dagli standard di parcheggio, sulla base di una convenzione con gli interessati intesa a stabilire, in coerenza con i piani di gestione del traffico e di mobilita' alternativa, le eventuali quantita' minime di parcheggio, anche mediante l'eventuale utilizzo di parcheggi pubblici.

4-sexies. Il comune puo' innalzare lo standard di parcheggio definito ai sensi di quest'articolo solo in caso di piani attuativi che lo rendano necessario in ragione della molteplicita' delle destinazioni urbanistiche ammesse o della complessita' degli interventi previsti.

4-septies. Nelle aree specificamente destinate all'insediamento all'interno dei centri abitati, il consiglio comunale puo' autorizzare, previo parere favorevole dell'ente gestore della strada, la realizzazione di parcheggi interrati pertinenziali nelle fasce di rispetto delle strade esistenti, anche se non previsto dal PRG.».

Art. 19

Modificazioni dell'art. 62 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Nel comma 6 dell'art. 62 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «Negli altri casi la riduzione della fascia di rispetto e' autorizzata dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica, su richiesta del comune e previo parere favorevole dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.» sono soppresse.

2. Dopo il comma 6 dell'art. 62 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«6-bis. La riduzione della fascia di rispetto puo' essere autorizzata dalla struttura provinciale competente in materia di

urbanistica, su richiesta del comune, previo parere favorevole dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in presenza di limiti fisici evidenti che impediscono l'ampliamento di cimiteri esistenti, quali corsi d'acqua, particolari condizioni morfologiche e viabilità comunale e provinciale, escluse le strade interpoderali e le piste ciclabili. In questo caso l'adeguamento del PRG è effettuato con la procedura dell'art. 44, comma 1.».

Art. 20

Modificazioni dell'art. 64 della legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «linee ferroviarie,» sono inserite le seguenti: «autostrade,».

2. Nella lettera d) del comma 4 dell'art. 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dall'art. 78, comma 3, lettera a), quando riguardano parti esterne dell'edificio, fermo restando quanto stabilito dall'art. 78, comma 3, lettera b), e gli interventi previsti dall'art. 78, comma 3, lettere c), d), e), i), m) e, all'interno dei centri abitati, lettere l) e n).» sono soppresse.

3. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'art. 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le seguenti:

«d-bis) le opere di manutenzione straordinaria previste dall'art. 78, comma 3, lettera a), se riguardano parti esterne dell'edificio;

d-ter) le legnaie previste dall'art. 78, comma 3, lettera d);

d-quater) la modifica delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione previsti dall'art. 78, comma 3, lettera i);

d-quinques) la segnaletica prevista dall'art. 78, comma 3, lettera l), se installata all'interno dei centri abitati;

d-sexies) i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati all'interno dei centri abitati, previsti dall'art. 78, comma 3, lettera m);

d-septies) i cippi e i simboli commemorativi previsti dall'art. 78, comma 3, lettera n), se posati all'interno dei centri abitati;

d-octies) la segnaletica sentieristica ed escursionistica installata fuori dai centri abitati, se realizzata in modo conforme rispetto ai criteri e alle tipologie approvati dalla sottocommissione della CUP con riguardo al contesto, alle forme e ai materiali da impiegare nella realizzazione.».

4. Il comma 5 dell'art. 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

«5. L'autorizzazione paesaggistica non è richiesta per la realizzazione degli interventi edilizi diversi da quelli previsti nei commi 1, 2, 3 e 4 e per i seguenti interventi:

a) opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relativi a edifici esistenti, se rispettano le condizioni dell'art. 78, comma 2, lettera d), e quelle previste dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale per la realizzazione di questi interventi;

b) realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli aspetti vegetazionali, quali volumi completamente interrati senza opere in sopra suolo, condotte irrigue o forzate, pozzi, tubazioni o canalizzazioni interrate senza realizzazione di manufatti emergenti, serbatoi, cisterne e manufatti consimili, allaccio di infrastrutture a rete;

c) interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni;

d) installazioni di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche;

e) installazione di strutture o manufatti per manifestazioni, spettacoli ed eventi semplicemente ancorati al suolo per il periodo della manifestazione e comunque per un periodo non superiore a centoventi giorni;

f) interventi che interessano le parti esterne dell'edificio previsti dall'art. 78, comma 3, lettera b), compresa l'installazione di caldaie e impianti di refrigerazione o ventilazione, se rispettano le condizioni disposte nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale per la realizzazione di questi interventi;

g) installazione di dispositivi anticadute sulle coperture;

h) pannelli solari o fotovoltaici previsti dall'art. 78, comma 3, lettera c), se la realizzazione e' ammessa ai sensi del regolamento urbanistico-edilizio provinciale;

i) demolizione parziale o totale senza ricostruzione di volumi tecnici e costruzioni accessorie prive di valenza architettonica, storica o testimoniale nelle aree pertinenziali di edifici;

j) tende da sole previste dall'art. 78, comma 3, lettera e);

k) installazione di insegne di esercizi commerciali e attivita' economiche all'interno degli spazi di vetrina o in altra collocazione simile e sostituzione di insegne esistenti con altre di analoga dimensione e collocazione, se non si tratta di insegne e mezzi pubblicitari a messaggio o con luminosita' variabile;

l) demolizione delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione previsti dall'art. 78, comma 3, lettera i);

m) cippi e simboli commemorativi all'interno dei cimiteri;

n) opere e interventi previsti in piani attuativi gia' autorizzati ai sensi dell'art. 7, comma 9;

o) varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 92.».

Art. 21

Integrazione dell'art. 65 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 65 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «le opere d'infrastrutturazione del territorio» sono inserite le seguenti: «, le aree terrazzate».

Art. 22

Modificazioni dell'art. 66 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. La rubrica dell'art. 66 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' sostituita dalla seguente: «Coordinamento tra autorizzazioni paesaggistiche di competenza di piu' soggetti e tra autorizzazioni paesaggistiche e altre autorizzazioni provinciali».

2. Dopo la lettera c) del comma 3-bis dell'art. 66 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserita la seguente:

«c-bis) ai progetti relativi a impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili assoggettati ad autorizzazione integrata.».

3. La lettera b) del comma 4 dell'art. 66 e' sostituita dalla seguente:

«b) nei casi diversi dalla lettera a) il soprintendente acquisisce il parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio, anche in deroga al riparto di competenze previsto dall'art. 64.».

Art. 23
Modificazioni dell'art. 74 della legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. Nella lettera j) del comma 1 dell'art. 74 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «per il rilascio del certificato di agibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «per la presentazione della segnalazione certificata di agibilita'».

2. Prima della lettera a) del comma 2 dell'art. 74 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserita la seguente:

«0a) criteri o indirizzi uniformi che orientano il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e la predisposizione del piano colore. Limitatamente alla predisposizione del piano colore, il regolamento puo' prevedere l'approvazione di deliberazioni della Giunta provinciale adottate previo parere del Consiglio delle autonomie locali;».

3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 74 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserita la seguente:

«b-bis) che le sue tabelle in materia di standard di parcheggio, contributo di costruzione e limiti di densita' fondiaria siano aggiornabili con deliberazione della Giunta provinciale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.».

Art. 24
Modificazioni dell'art. 77 della legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' sostituita dalla seguente:

«e) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli volti ad adeguare l'unita' edilizia o una sua parte a nuove e diverse esigenze, anche con cambio di destinazione d'uso. Comprendono la possibilita' di variare l'impianto strutturale e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico e i materiali. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono compresi quelli volti alla demolizione, anche parziale, degli edifici esistenti e alla loro ricostruzione nel limite del volume urbanistico esistente, e i seguenti interventi:

1) l'ampliamento della superficie utile netta esistente con interventi di riqualificazione previsti dall'art. 109;

2) la sopraelevazione degli edifici esistenti per ricavare o migliorare unita' abitative nei sottotetti esistenti ai sensi dell'art. 105 o nei limiti stabiliti dal PRG;

3) l'ampliamento laterale o in sopraelevazione degli edifici esistenti secondo i parametri fissati dal PRG e comunque nel limite del 20 per cento della superficie utile netta o anche con ampliamenti superiori della superficie utile netta, se e' rispettato il volume urbanistico esistente;

4) la demolizione e ricostruzione anche su diverso sedime all'interno del lotto edificatorio o della particella di riferimento, nell'ambito della medesima destinazione di zona, nel rispetto della disciplina in materia di distanze e dei vincoli urbanistici sovraordinati;

5) l'aggregazione di fabbricati esistenti nel medesimo lotto edificatorio o, nelle aree non specificamente destinate all'insediamento, di fabbricati pertinenziali a quello oggetto d'intervento;».

2. La lettera g) del comma 1 dell'art. 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' sostituita dalla seguente:

«g) interventi di nuova costruzione: quelli di trasformazione edilizia del territorio non rientranti nelle categorie definite nelle lettere da a) a f). In particolare, sono considerati tali:

1) la costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati mediante l'utilizzo degli indici urbanistici;

2) in caso di ristrutturazione di edifici esistenti, l'ampliamento laterale o in sopraelevazione, se previsti dal PRG, in misura superiore al 20 per cento della superficie utile netta e con ampliamento del volume urbanistico esistente;

3) la realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporta la trasformazione edilizia del suolo inedificato;».

3. Nella lettera h) del comma 1 dell'art. 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «degli isolati e della rete stradale» sono inserite le seguenti: «o con la suddivisione di fabbricati esistenti in piu' edifici».

4. Nel comma 2 dell'art. 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «dal comma 1, lettere da a) ad e)» sono inserite le seguenti: «e lettera h)».

Art. 25

Modificazioni dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Nel comma 1 dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «di efficienza energetica» sono inserite le seguenti: «, di tutela del pericolo idrogeologico».

2. Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «non superiore a 4 metri quadrati e altezza non superiore a 2,2 metri al colmo del tetto» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 9 metri quadrati e altezza non superiore a 2,5 metri al colmo del tetto».

3. Nella lettera e) del comma 2 dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «incluse linee elettriche aeree con tensione inferiore a 30.000 volt» sono sostituite dalle seguenti: «escluse le linee elettriche aeree».

4. Nella lettera k) del comma 2 dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «le strutture prefabbricate di carattere precario» sono inserite le seguenti: «realizzate con materiali costruttivi leggeri e ancorate a terra senza opere murarie, e dirette a soddisfare un bisogno temporaneo ed eccezionale».

5. Alla fine della lettera p) del comma 2 dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «e la sistemazione dei relativi elementi di arredo».

6. Nella lettera q) del comma 2 dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «tracciati e sentieri alpini, palestre di roccia e vie attrezzate» sono sostituite dalle seguenti: «sentieri alpini e sentieri alpini attrezzati, vie ferrate e vie alpinistiche, gia' esistenti».

7. Dopo la lettera r) del comma 2 dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserita la seguente:

«r-bis) la collocazione di silos per mangimi funzionali allo svolgimento dell'attivita' di allevamento nelle pertinenze di fabbricati agricoli o zootecnici, ancorati a terra senza opere fisse o parti in muratura che emergono dal terreno.».

8. Dopo il comma 4 dell'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«4-bis. In caso di violazione di quest'articolo, fatta eccezione per le opere precarie, gli interventi si considerano realizzati in

assenza del titolo abilitativo edilizio.».

Art. 26
Inserimento dell'art. 78-bis nella legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'art. 78 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«Art. 78-bis (Interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). - 1. Tutti gli interventi non espressamente compresi tra quelli liberi ai sensi dell'art. 78, tra quelli assoggettati a permesso di costruire ai sensi dell'art. 80 e tra quelli assoggettati a presentazione di SCIA ai sensi dell'art. 85 sono soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Questi interventi sono realizzati previa presentazione della CILA all'amministrazione competente, secondo quanto previsto dal comma 2.

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non sono in contrasto con quelli adottati, che sono conformi a ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e sono realizzati nel rispetto, in particolare, delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza idrogeologica, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di paesaggio e beni culturali, di altezze e distanze. La CILA e' corredata dalla documentazione tecnica, da ogni atto di assenso, comunque denominato, e dalle certificazioni previste, individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, nel rispetto del principio dell'acquisizione d'ufficio di dati e informazioni in possesso dell'amministrazione precedente o di altre amministrazioni.

3. La mancata presentazione della CILA per la realizzazione di interventi previsti dal comma 1 comporta una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro, se comunque gli interventi risultano realizzati nel rispetto delle altre condizioni richieste da questa legge e dalle sue disposizioni attuative. La sanzione e' ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata spontaneamente quando l'intervento e' in corso di esecuzione.

4. I comuni effettuano controlli a campione sulle CILA presentate.

5. In caso di violazione di quest'articolo gli interventi si considerano realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio.».

Art. 27
Modificazioni dell'art. 80 della legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 80 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserita la seguente:

«a-bis) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo;».

2. Nella lettera d) del comma 1 dell'art. 80 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «l'ampliamento» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi di ampliamento».

Art. 28
Modificazione dell'art. 81 della legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. Nel comma 3 dell'art. 81 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «, con le modalita' definite dal

regolamento urbanistico-edilizio provinciale» sono soppresse.

Art. 29

Modificazioni dell'art. 85 della legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. Nella lettera d) del comma 1 dell'art. 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «come nuova costruzione o che non comportano» sono sostituite dalle seguenti: «come nuova costruzione e che non comportano».

2. La lettera n) del comma 1 dell'art. 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' abrogata.

Art. 30

Modificazioni dell'art. 86 della legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. Nel comma 3 dell'art. 86 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «La relazione evidenzia» sono sostituite dalle seguenti: «Nella relazione il progettista dichiara».

2. Nel comma 7 dell'art. 86 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «con le modalita' definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale» sono soppresse.

Art. 31

Modificazioni dell'art. 87 della legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. La lettera a) del comma 3 dell'art. 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' sostituita dalla seguente:

«a) gli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico;».

2. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'art. 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le seguenti:

«a-bis) ipotesi di riduzione ed esenzione dal contributo di costruzione, ulteriori rispetto a quelle previste da questa legge, con riguardo a interventi che promuovono la riduzione del consumo di suolo e l'esercizio dell'attivita' agricola;

a-ter) l'esenzione dal contributo di costruzione per gli interventi relativi a manufatti che, ai sensi dell'art. 112, commi 6 e 7, devono presentare carattere di reversibilita';».

3. Nella lettera d) del comma 3 dell'art. 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «i criteri per la determinazione del costo medio di costruzione» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per la determinazione del contributo di costruzione».

4. Alla fine del numero 3) della lettera a) del comma 4 dell'art. 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «e a mantenerla per i successivi dieci anni».

5. Nel comma 6 dell'art. 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «prima del rilascio del certificato di agibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilita'».

Art. 32

Integrazione dell'art. 88 della legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 4 dell'art. 88 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«4-bis. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica o di nuova costruzione che comportano la

demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo sedime o su sedime diverso, il contributo di costruzione e' ridotto della somma corrispondente al contributo relativo alla superficie utile netta esistente da demolire, calcolato secondo la relativa categoria tipologico-funzionale. Questa riduzione del contributo di costruzione si applica anche agli interventi previsti dagli articoli 107, 109, 110 e 111, anche se la ricostruzione non e' conseguente alla demolizione nell'ambito di un intervento edilizio unitario soggetto a un unico titolo. Non e' ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo per l'edificazione della volumetria prevista in demolizione.».

Art. 33

Modificazioni dell'art. 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Nel numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'art. 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «nel limite di 130 metri quadrati di superficie utile lorda» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 120 metri quadrati di superficie utile netta».

2. Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «limitatamente ai primi 200 metri quadrati di superficie utile lorda» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai primi 150 metri quadrati di superficie utile netta».

3. Nella lettera d) del comma 1 dell'art. 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «limitatamente ai primi 130 metri quadrati di superficie utile lorda» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai primi 120 metri quadrati di superficie utile netta».

4. Nella lettera e) del comma 1 dell'art. 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "singole unita' immobiliari» sono inserite le seguenti: «e per i parcheggi, anche coperti, compresi gli spazi di manovra, collegati con un rapporto di funzionalita' con gli immobili di cui costituiscono pertinenza».

5. Nella lettera k) del comma 1 dell'art. 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «la superficie dei» sono sostituite dalla seguente: «i».

6. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'art. 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserita la seguente:

«m-bis) per i manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale ai sensi dell'art. 37, comma 4, lettera b), dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale);».

7. Nella lettera n) del comma 1 dell'art. 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «concessioni rinnovate» sono sostituite dalle seguenti: «permessi di costruire rinnovati».

Art. 34

Inserimento dell'art. 90-bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'art. 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«Art. 90-bis (Agevolazione per l'acquisto della prima abitazione).
- 1. Ai soggetti che acquistano un'unita' abitativa da destinare a

prima abitazione entro due anni dalla data individuata nella dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 93 e' corrisposta dal comune territorialmente competente una somma di denaro pari all'esenzione dal contributo di costruzione cui avrebbero avuto diritto ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettere b), c) e d). Se l'unita' abitativa e' compresa in un edificio composto da piu' unita', l'importo e' calcolato con riferimento all'unita' immobiliare acquistata.

2. L'applicazione di questo articolo e' subordinata alla stipula con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprieta' o godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dall'acquisto. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi. Il comune vigila sul rispetto degli obblighi assunti, anche mediante controlli a campione.

3. Ai fini dell'applicazione di questo articolo e' necessario che:

a) l'acquisto sia tavolarmente iscritto a favore del richiedente entro un anno dalla data individuata nella dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 93;

b) al momento della firma della convenzione prevista dal comma 2, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati ne' separati giudizialmente, non siano titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprieta', di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale;

c) il richiedente si impegni a stabilirvi la propria residenza entro un anno dall'acquisto.

4. Quest'articolo non si applica con riferimento alle unita' abitative per le quali il contributo di costruzione e' stato ridotto secondo quanto previsto dall'art. 91. Al contributo previsto da questo articolo si applicano le disposizioni attuative degli articoli 87 e 90 relativi all'esenzione del contributo di costruzione per la prima abitazione, in quanto compatibili.

5. Quest'articolo si applica alle unita' abitative realizzate in virtu' di titoli edilizi rilasciati o presentati dopo l'entrata in vigore di questo articolo.».

Art. 35

Modificazione della rubrica del capo IV del titolo IV della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Nella rubrica del capo IV del titolo IV della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «certificato di agibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di agibilita'».

Art. 36

Modificazioni dell'art. 92 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Nel comma 2 dell'art. 92 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «soggette al rilascio» sono inserite le seguenti: «o alla presentazione».

2. Nella lettera a) del comma 3 dell'art. 92 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «i materiali, i colori e l'ordine compositivo del progetto autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto specificato con regolamento urbanistico-edilizio provinciale».

3. Alla fine della lettera b) del comma 3 dell'art. 92 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «, secondo le modalita' di calcolo definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.».

Art. 37

Modificazioni dell'art. 93 della legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. Nella rubrica dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «certificato di agibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di agibilita'».

2. Nel comma 2 dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 la parola: «certificazione» e' sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata».

3. Nel comma 3 dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «certificazione di conformita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata».

4. Nel comma 3 dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «La certificazione e' richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «La segnalazione certificata e' presentata».

5. L'alinea del comma 4 dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' sostituito dal seguente:

«4. La segnalazione certificata di agibilita' puo' essere presentata:».

6. Nel comma 5 dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «certificazione prevista» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata prevista».

7. Il comma 6 dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' abrogato.

8. Nel comma 7 dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 la parola: «certificazione» e' sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata».

9. Il comma 10 dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' sostituito dal seguente:

«10. Nel caso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 2008 che risultano privi della certificazione di conformita' o della certificazione di agibilita', con riferimento ad interventi conclusi prima della medesima data, l'agibilita' s'intende attestata in seguito alla presentazione della certificazione di un tecnico abilitato sulla conformita' dell'edificio o degli interventi eseguiti su di esso alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti, secondo criteri e modalita' stabiliti con il regolamento urbanistico-edilizio provinciale, considerando anche la disciplina vigente al momento dell'esecuzione degli interventi.».

10. Dopo il comma 10 dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«10-bis. I comuni effettuano controlli a campione sulle segnalazioni certificate di agibilita' presentate.».

Art. 38

Modificazione dell'art. 98 della legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. Nel comma 1 dell'art. 98 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «o dal regolamento edilizio comunale» sono soppresse.

Art. 39

Modificazioni dell'art. 99 della legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. Nel comma 1 dell'art. 99 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «o con i regolamenti edilizi comunali» sono soppresse.

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 99 della legge provinciale per

il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «Per il rilascio del permesso di costruire in deroga previsto da questo comma non si applicano i procedimenti previsti dagli articoli 97 e 98.».

Art. 40

Modificazioni dell'art. 107 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. All'inizio del comma 2 dell'art. 107 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «Previo parere vincolante della CPC».

2. Nel comma 2 dell'art. 107 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «la ricostruzione filologica» sono sostituite dalle seguenti: «la ricostruzione filologica o tipologica».

Art. 41

Integrazione dell'art. 108 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 108 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «Resta ferma l'applicazione dell'art. 108-bis agli immobili previsti da questo comma.».

Art. 42

Inserimento dell'art. 108-bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'art. 108 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«Art. 108-bis (Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano e della tutela del paesaggio). - 1. I proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di beni immobili provvedono al regolare completamento dei lavori iniziati, alla manutenzione degli immobili e osservano il divieto di adibirli a usi contrastanti con la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio. Il comune puo' specificare con regolamento gli obblighi posti in capo a questi soggetti a tutela del decoro urbano, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, nonche' le sanzioni applicabili.

2. In caso d'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal comma 1 il comune puo' ordinare che si provveda entro un congruo termine al completamento dei lavori iniziati, alla manutenzione degli immobili o alla cessazione degli usi contrastanti e adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilita' urbana.

3. Inoltre il comune puo' prescrivere che si adottino le misure necessarie per salvaguardare i beni, compresa, se necessario, la demolizione di opere in stato di degrado e la rimessa in pristino dei luoghi. Se gli interessati non provvedono nei termini stabiliti il comune, previa diffida, puo' procedere d'ufficio a spese degli inadempienti. In caso d'inerzia del comune puo' provvedere la Provincia.».

Art. 43

Modificazione dell'art. 110 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. L'alinea del comma 2 dell'art. 110 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' sostituito dal seguente:

«2. La deliberazione di approvazione del piano di riqualificazione

urbana fissa gli obiettivi d'interesse pubblico da perseguire con gli interventi di ristrutturazione urbanistica e stabilisce gli incrementi di volume urbanistico o di superficie utile netta ammessi, nel limite massimo del 20 per cento, rispetto ai parametri fissati dal PRG, se questi interventi:».

Art. 44

Modificazioni dell'art. 112 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 112 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «I parametri della densita' fondiaria sono definiti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.».

2. Nel comma 5 dell'art. 112 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «prima del rilascio del certificato di agibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilita'».

3. Il comma 7 dell'art. 112 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' sostituito dal seguente:

«7. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale sono ammessi i rifugi per l'accoglienza di animali d'affezione realizzati dai comuni ai sensi della disciplina provinciale e i maneggi. Sono inoltre ammessi i ricoveri di animali, non destinati all'esercizio dell'attivita' agricola, quando l'intervento e' reversibile ed e' realizzato secondo i parametri previsti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale; in caso di cessazione dell'utilizzo e' assicurato il ripristino dell'area.».

Art. 45

Integrazioni dell'art. 114 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 114 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «Il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione degli impianti e' subordinato all'autorizzazione della sottocommissione della CUP, anche per i profili paesaggistici.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 114 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Con la valutazione prevista dall'art. 20, relativa alla variante al PRG o al progetto presentato al fine del permesso di costruire in deroga, sono forniti:

a) i criteri urbanistici e paesaggistici seguiti per la localizzazione dell'impianto;

b) la relazione tecnica di cui al comma 3;

c) il piano di utilizzazione agronomica (PUA).

1-ter. Per la realizzazione di impianti di cui al comma 1, il comune promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli altri soggetti interessati relativamente alla variante al PRG o al progetto presentato ai fini del rilascio del permesso di costruire in deroga.».

Art. 46

Integrazioni dell'art. 116 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 2 dell'art. 116 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Ai fini della costruzione e dell'aggiornamento della Banca della terra i comuni pubblicano sull'albo telematico l'avviso relativo all'avvenuta istituzione della Banca della terra e comunicano annualmente alla Provincia le dichiarazioni di

disponibilita' all'inserimento nell'inventario di cui al comma 2, rese dai proprietari dei terreni, secondo quanto specificato dalla deliberazione attuativa prevista dal comma 3.

2-ter. Ai fini del possibile inserimento nella Banca della terra, le comunita' possono effettuare un censimento dei terreni abbandonati e incolti e delle aree forestali che possono essere riportate all'uso agricolo, presenti nel proprio territorio, in collaborazione con i comuni interessati.».

Art. 47

Inserimento del capo III-bis nella legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'art. 118 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente capo:

«Capo III-bis - Disposizioni per le aree interportuali, aeroportuali e portuali».

Art. 48

Inserimento dell'art. 118-bis nella legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. Dopo l'art. 118 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, nel capo III-bis, e' inserito il seguente:

«Art. 118-bis (Attivita' ammesse nelle aree interportuali). - 1. Nelle aree interportuali sono ammesse le attivita' previste dalle norme di attuazione del PUP. In queste aree, inoltre, sono ammessi, anche senza specifica previsione urbanistica, servizi e impianti di interesse collettivo, strutture di servizio comuni agli insediamenti quali parcheggi pertinenziali, mense aziendali, strutture per attivita' di formazione professionale.».

Art. 49

Modificazione dell'art. 119 della legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. Nel comma 1 dell'art. 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «200 metri quadrati di superficie utile lorda» sono sostituite dalle seguenti: «120 metri quadrati di superficie utile netta».

Art. 50

Modificazioni dell'art. 120 della legge provinciale
per il governo del territorio 2015

1. Nel comma 1 dell'art. 120 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «nei regolamenti edilizi comunali, nei PTC e nei PRG» sono sostituite dalle seguenti: «nei regolamenti edilizi comunali, nei PTC, nei PRG e nei piani dei parchi naturali provinciali».

2. Nel comma 2 dell'art. 120 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «del PTC e del PRG» sono sostituite dalle seguenti: «del PTC, del PRG, dei piani dei parchi naturali provinciali».

3. Nel comma 4 dell'art. 120 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «del PTC e del PRG» sono sostituite dalle seguenti: «del PTC, del PRG e dei piani dei parchi naturali provinciali».

Art. 51

Modificazioni dell'art. 121 della legge provinciale per il governo
del territorio 2015

1. Dopo il comma 14 dell'art. 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«14-bis. Alle previsioni dei PRG che prescrivono l'adozione di piani attuativi scadute prima del 12 agosto 2015 si applica l'art. 45, comma 5; il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 45, comma 5, decorre dalla data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia", con riguardo ai piani gia' scaduti a quest'ultima data.»

2. Nel comma 17 dell'art. 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «La previsione dell'art. 54, comma 2, relativa alla possibilita' di realizzare gli interventi edilizi, anche dopo la scadenza del termine indicato dal comma 1 del medesimo articolo, solo se sono stati assolti dal privato gli obblighi derivanti dalla convenzione, si applica ai piani attuativi approvati successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge.» sono sostituite dalle seguenti: «L'art. 54, commi 2 e 2-bis, relativo alla possibilita' di realizzare gli interventi edilizi anche dopo la scadenza del termine indicato nel comma 1 del medesimo articolo, si applica a tutti i piani d'iniziativa pubblica o mista pubblico-privata la cui efficacia cessa dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia".»

3. Nel comma 18 dell'art. 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: «Se alla data di entrata in vigore della presente legge non e' stata data attuazione, in tutto o in parte, ai piani in questione, le amministrazioni comunali favoriscono l'applicazione degli accordi urbanistici previsti dall'art. 25.» sono sostituite dalle seguenti: «Se alla data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia", non e' stata data completa attuazione ai piani in questione, le amministrazioni comunali sono tenute a definire la nuova disciplina delle aree interessate, eventualmente anche attraverso l'adozione di un piano integrativo, anche favorendo l'applicazione degli accordi urbanistici previsti dall'art. 25, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge provinciale o, se successiva, dalla scadenza dei piani attuativi medesimi. La ridefinizione delle aree e' atto obbligatorio.»

Art. 52

Integrazioni dell'art. 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 8 dell'art. 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia continuano ad applicarsi le norme dei PRG vigenti prima del 12 agosto 2015 che ammettono ampliamenti volumetrici o di superficie utile degli edifici esistenti, anche se superiori al limite del 20 per cento del volume originario.

8-ter. L'art. 93, come modificato dall'art. 37 della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia", non si applica agli edifici per i quali alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge e' in corso il procedimento di rilascio del certificato di agibilita' da parte del comune.»

Art. 53

Integrazione dell'art. 124 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 1 dell'art. 124 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini della modifica di questa legge e del regolamento urbanistico-edilizio provinciale sono sentiti gli ordini professionali e i soggetti portatori di interessi relativi ai settori edile e ambientale.»

Capo II

Modificazioni di disposizioni provinciali in materia di ambiente,
energia, lavori pubblici, turismo e caccia

Art. 54

Integrazione dell'art. 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008)

1. Alla fine della lettera b) del comma 3 dell'art. 86 della legge urbanistica provinciale 2008 sono inserite le parole: «e agli edifici di pregio storico-architettonico specificamente individuati dal piano regolatore generale».

Art. 55

Inserimento dell'art. 4-bis nella legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione)

1. Dopo l'art. 4 della legge provinciale n. 9 del 1997 e' inserito il seguente:

«Art. 4-bis. (Contributo alle spese relative alle verifiche tecniche relative agli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione sonora e televisiva). - 1. Il soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione sonora e televisiva, o che presenta a tal fine una segnalazione certificata di inizio attivita', e' tenuto al versamento di un contributo alle spese relative alle verifiche tecniche svolte dalla struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali o dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente per la valutazione del rispetto dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', ai sensi del regolamento previsto dall'art. 61 della legge provinciale n. 10 del 1998. In caso di autorizzazione il pagamento e' dovuto solo se sono rispettati i tempi del procedimento disciplinato da questa legge e dal regolamento citato.

2. Il contributo e' determinato da un tariffario adottato con deliberazione della Giunta provinciale sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalita' con cui i dati relativi alle eventuali misure di fondo eseguite sono messe a disposizione del richiedente.»

Art. 56

Integrazione dell'art. 13 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, relativo al servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica

1. Dopo il comma 8-bis dell'art. 13 della legge provinciale n. 3 del 2001 e' inserito il seguente:

«8-ter. Nei casi previsti dal comma 8 il concessionario subentrante riconosce un prezzo corrispondente al valore industriale residuo determinato nel rispetto dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, intendendosi come costo di realizzazione, ai sensi di quest'ultima disposizione, il valore di ricostruzione a nuovo delle infrastrutture oggetto di cessione. Per la determinazione della vita utile delle infrastrutture e dei relativi ammortamenti si applicano i criteri desumibili dalla regolazione tariffaria definita dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. I criteri di definizione del prezzo previsti da questo comma possono trovare applicazione anche nei casi di cessazione dell'attivita' a fronte di affitti o di cessioni di rami di azienda quando l'alienazione ha efficacia dall'anno di approvazione di questa disposizione.»

Art. 57

Integrazioni dell'art. 23-ter della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'art. 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 23-ter della legge provinciale n. 4 del 1998 sono inserite le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 23-ter della legge provinciale n. 4 del 1998 e' inserito il seguente:

«3-bis. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in essere alla data di entrata in vigore di questa disposizione, in caso di ricalibratura dei DMV da rilasciare dalle opere di presa rispetto a quelli individuati in base alla cartografia di cui al capitolo III.6.3 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche), la Giunta provinciale, sentiti i comuni e le comunita' interessati, puo' escludere l'applicazione della ricalibratura dei DMV, quando il mantenimento della portata in alveo e' necessario a soddisfare altri usi diversi da quelli necessari per gli obiettivi di qualita', quali, per esempio, quelli connessi all'esercizio di attivita' sportive e alla fruibilita' del paesaggio per scopo turistico. In questo caso le somme dovute ai sensi dell'art. 1-bis 1, comma 15-quater, lettere a) ed e), sono rideterminate in ragione del mancato incremento della potenza nominale media di concessione in base a criteri definiti dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale tiene conto della rideterminazione nella definizione dei criteri di riparto prevista dall'art. 1-bis 1, comma 15-septies, relativi ai comuni per il cui territorio e' stata esclusa la ricalibratura del DMV. Questo comma si applica anche quando la ricalibratura del DMV ha carattere sperimentale.»

Art. 58

Modificazione dell'art. 43 (Contenimento del costo dei lavori pubblici) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14

1. Nel comma 1 dell'art. 43 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «Fino al 30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2017».

Art. 59

Modificazione dell'art. 2 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)

1. Nel comma 6 dell'art. 2 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: «di strutture alpinistiche» sono sostituite dalle seguenti: «delle strutture alpinistiche previste dal comma 1, lettere a) e b)».

Art. 60

Modificazione dell'art. 5 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993

1. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: «di strutture alpinistiche» sono sostituite dalle seguenti: «delle strutture alpinistiche previste dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b),».

Art. 61

Integrazione dell'art. 8 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993

1. Nel comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993, dopo le parole: «esclusivamente i tracciati alpini» sono inserite le seguenti: «riconosciuti d'interesse escursionistico e alpinistico dalla Provincia e».

Art. 62

Modificazione dell'art. 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987)

1. Nella lettera d) del comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 le parole: «previste dalla legge provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «previste dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale».

Art. 63

Modificazioni dell'art. 8 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)

1. Nel comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: «la comunita'» sono sostituite dalle seguenti: «il comune»; le parole: «sistemi di allacciamento temporaneo alla rete elettrica,» e le parole: «Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri per l'individuazione da parte dei comuni di tali zonizzazioni urbanistiche.» sono soppresse.

Art. 64

Modificazione dell'art. 9 della legge provinciale sui campeggi 2012

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale sui campeggi 2012 e' sostituito dal seguente:

«1. Per coordinare questa legge con le norme di carattere edilizio, l'allestimento delle strutture ricettive all'aperto e la realizzazione al loro interno di interventi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica sono subordinati alla verifica della conformita' delle opere da realizzare

a questa legge e al relativo regolamento di esecuzione, ivi compresi i parametri strutturali per i diversi livelli di classificazione. La conformita' e' verificata secondo quanto previsto dall'art. 10.»

Art. 65
Sostituzione dell'art. 10 della legge provinciale
sui campeggi 2012

1. L'art. 10 della legge provinciale sui campeggi 2012 e' sostituito dal seguente:

«Art. 10. (Verifica di conformita'). - 1. Per l'allestimento delle strutture ricettive all'aperto e la realizzazione al loro interno di interventi soggetti a permesso di costruire, il rilascio del titolo abilitativo e' subordinato all'ottenimento del visto di corrispondenza che attesta la conformita' di questi interventi ai sensi dell'art. 9. Il visto di corrispondenza e' rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di turismo su richiesta dell'interessato.

2. Per la realizzazione all'interno delle strutture ricettive all'aperto di interventi soggetti a SCIA, la conformita' e' attestata ai sensi dell'art. 9 mediante certificazione del progettista. La certificazione e' allegata alla SCIA. Copia della SCIA e dei suoi allegati sono trasmessi, entro cinque giorni dalla sua presentazione, dal comune alla struttura provinciale competente in materia di turismo per le verifiche di competenza.»

Art. 66
Modificazioni dell'art. 12 della legge provinciale
sui campeggi 2012

1. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: «di un livello di classificazione» sono sostituite dalle seguenti: «della classificazione».

2. Il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale sui campeggi 2012 e' sostituito dal seguente:

«2. La classificazione attesta la denominazione, la tipologia e il livello di classificazione assegnato alla struttura ricettiva all'aperto.»

3. Il comma 5 dell'art. 12 della legge provinciale sui campeggi 2012 e' sostituito dal seguente:

«5. La domanda di classificazione e' presentata alla struttura provinciale competente in materia di turismo dal titolare o dal gestore della struttura ricettiva all'aperto, sia per i nuovi esercizi sia a seguito della perdita o della variazione dei parametri strutturali e funzionali, qualora comportino mutamenti nel livello di classificazione o nella tipologia. Se la perdita o la variazione non comportano modifiche del livello di classificazione o della tipologia, il titolare o il gestore della struttura ricettiva all'aperto provvedono a darne comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di turismo.»

4. Dopo il comma 5 dell'art. 12 della legge provinciale sui campeggi 2012 e' inserito il seguente:

«5-bis. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione il contenuto della domanda di classificazione e della comunicazione prevista dal comma 5, le modalita' di presentazione delle stesse nonche' la documentazione da allegare.»

5. Il comma 8 dell'art. 12 della legge provinciale sui campeggi 2012 e' sostituito dal seguente:

«8. La struttura provinciale competente in materia di turismo provvede d'ufficio alla classificazione della struttura ricettiva all'aperto qualora venga accertata in qualunque momento la non corrispondenza tra i parametri di classificazione posseduti e il

livello di classificazione precedentemente assegnato alla medesima struttura. La classificazione e' revocata d'ufficio se viene accertata in qualunque momento l'insussistenza anche di uno solo dei parametri per la classificazione a una stella. I provvedimenti previsti da questo comma sono disposti dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, previa diffida a ripristinare i requisiti entro il termine assegnato.»

6. Dopo il comma 8 dell'art. 12 della legge provinciale sui campeggi 2012 e' inserito il seguente:

«8-bis. I provvedimenti di classificazione e di revoca della classificazione e la comunicazione prevista dal comma 5 sono trasmessi in copia al comune competente per territorio a cura della struttura provinciale competente in materia di turismo.»

7. I commi 4, 6 e 7 dell'art. 12 della legge provinciale sui campeggi 2012 sono abrogati.

Art. 67

Modificazioni dell'art. 13 della legge provinciale sui campeggi 2012

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale sui campeggi 2012 e' sostituita dalla seguente:

«e) la conformita' della struttura ricettiva alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi e di sicurezza;».

2. Nella lettera f) del comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale sui campeggi 2012, le parole: «il possesso della certificazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in ordine alla conformita'» sono sostituite dalle seguenti: «la conformita'».

Art. 68

Integrazione dell'art. 19 della legge provinciale sui campeggi 2012

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale sui campeggi 2012 e' inserita la seguente:

«a-bis) il provvedimento di classificazione e le successive comunicazioni;».

Art. 69

Modificazioni dell'art. 21 della legge provinciale sui campeggi 2012

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 sono inserite le seguenti:

«b-bis) il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione a seguito della perdita o della variazione dei parametri strutturali e funzionali, qualora tale perdita o variazione comporti la modifica del livello di classificazione o della tipologia. Alla medesima sanzione e' soggetto il titolare o il gestore della struttura ricettiva che ometta di fornire agli equipaggi, senza giustificato motivo, i servizi corrispondenti al livello di classificazione attribuito;

b-ter) il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in caso di mancata presentazione della comunicazione a seguito della perdita o della variazione dei parametri strutturali e funzionali, qualora tale perdita o variazione non comporti la modifica del livello di classificazione o della tipologia;».

2. Nella lettera h) del comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: «ai sensi del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti «, e al comune».

Art. 70

Abrogazione di disposizioni del decreto del Presidente della

Provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 concernente la ricezione turistica all'aperto)

1. Il comma 2 dell'art. 19 e l'art. 24 del decreto del Presidente della Provincia n. 12-114/Leg del 2013 sono abrogati.

Art. 71

Modificazione dell'art. 36 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

1. Nel comma 2 dell'art. 36 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, le parole: «possono essere ospitate esclusivamente» sono sostituite dalle seguenti: «sono ospitate prevalentemente».

Art. 72

Integrazione dell'art. 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono inserite le parole: «Alla stessa sanzione e' soggetto il gestore dell'esercizio extra-alberghiero previsto dall'art. 36 in caso di violazione del comma 2 del medesimo articolo.»

Art. 73

Integrazione dell'art. 28 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)

1. Dopo il comma 4 dell'art. 28 della legge provinciale sulla caccia 1991 e' inserito il seguente:

«4-bis. I programmi di prelievo selettivi per le specie previste dall'art. 29, comma 2, lettere g) e h), sono predisposti ai sensi dei commi 2 e 3 e approvati dal comitato faunistico provinciale. L'approvazione dei programmi e' subordinata alla previa acquisizione del parere dell'osservatorio faunistico provinciale.»

Art. 74

Modificazioni dell'art. 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

1. Prima del comma 1 dell'art. 44 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserito il seguente:

«01. In attuazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), il comma 1 di questo articolo disciplina le condizioni, le modalità e le procedure con le quali e' consentita ed esercitata l'attività venatoria all'interno dei parchi naturali provinciali, in conformità alle vigenti direttive dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali, tenendo conto del regime riservistico.»

2. Nell'alinnea del comma 1 dell'art. 44 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «Nei parchi» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle aree dei parchi individuate dall'art. 43, comma 2, lettera a),» e dopo le parole: «le seguenti prescrizioni» sono inserite le seguenti: «e limitazioni».

3. La lettera f) del comma 1 dell'art. 44 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' sostituita dalla seguente:

«f) nel territorio del parco coincidente con quello delle foreste demaniali disciplinate dal titolo VII l'esercizio della caccia e'

vietato e la cattura e l'abbattimento di fauna selvatica sono ammessi per attivita' di ricerca scientifica nonche' per esigenze di controllo della fauna ai sensi dell'art. 31 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991).»

Art. 75
Entrata in vigore

1. Il capo I di questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 giugno 2017

Il Presidente della provincia: Rossi